



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO

Ordinanza n° 54 del 30/10/2018

OGGETTO: LIMITAZIONE E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE .

II SINDACO

PREMESSO che il commercio su aree pubbliche in Sicilia può essere effettuato secondo le norme dettate dalla Legge Regionale 1 marzo 1995, n°18 e successive modifiche ed integrazioni: a) Su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente degli stessi soggetti durante tutta la settimana; b) Su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni la settimana; c) Su qualsiasi area purché in forma itinerante;

DATO ATTO che l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare ingorghi alle intersezioni stradali e sulle vie comunali caratterizzate da traffico veicolare intenso, con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse vivono e lavorano;

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 58 del 11/07/2005;

VISTO l'art. 8, comma 3 della L. R. 01/03/1995, n. 18 il quale dispone: art. 8 condizione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche : comma 3 l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, il successivo art.10 della legge regionale sancisce che il Sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche mentre l'art. 8 dispone che l'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività di somministrazioni;

VISTO il verbale della riunione tenutasi il 23/10/2018 tra l'Assessore alle Attività Produttive, i capi gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza, il Comandante della P.M. e gli operatori commerciali;

VISTA D. lgs 26 marzo 2010;

VISTE le L. R. 01/03/1995 n. 18, n. 2/96 e n. 28/99;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO Il vigente codice della strada;

ORDINA

1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

3) Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della Sanità con ordinanza 03/04/2002 e Reg. CE n. 852/2004 –n. 853/2004. Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità e dai Regolamenti CE sopracitati.

4) L'autorizzazione ed il tesserino identificativo deve essere posto in evidenza ed esibito ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza.

5) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone: via Roma, piazza Duomo, c.so Umberto, piazza Sanfilippo, largo San Giuseppe.

6) E' consentito svolgere l'attività di vendita esclusivamente il **mercoledì e il venerdì dalle ore 07,00 alle ore 13,00 ai titolari di nulla-osta;**

7) Agli effetti dell'applicazione della presente ordinanza, la permanenza è ammessa per il tempo necessario finalizzato a servire il consumatore, la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per non più di 60 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di permanenza dovrà intercorrere una distanza almeno 500 metri ;

8) E' vietato, ai fini della tutela della quiete pubblica, l'utilizzo di apparecchi di amplificazione sonora, volti a pubblicizzare i prodotti in vendita;

Per l'attività di vendita devono osservarsi tutte le disposizioni vigenti in materia;

Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dalla presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa da €.103.29,00 ad €.516.46/00 (art. 20 L. R. n° 18/95 secondo l'aggiornamento della sanzione intervenuto per effetto dell'art.15 lett. d), della legge regionale 8 gennaio 1996 n. 2 .

La presente ordinanza:

È immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, e sul sito web del Comune di Casteltermini;

Sostituisce a tutti gli effetti ogni ordinanza precedente emessa in materia;

L'inottemperanza è sanzionata ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 114/1998, da applicarsi secondo le procedure previste dalla L. 689/1981;

Viene trasmessa, per quanto di competenza, al Comando Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri, ai fine dell'esecuzione del presente provvedimento in argomento;

Che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Sicilia – Sezione Palermo, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on- line.

Dalla Residenza Municipale, 30 ottobre 2018

Il Responsabile di procedimento

Ufficio Suap
Giuseppe D'Urso

IL SINDACO

Dott. Gioacchino Nicastro

